

Im Gegensatz zum Auslieferungsvertrag zwischen der Schweiz und Großbritannien vom 26. November 1880 sieht der schweizerisch-italienische Auslieferungsvertrag auf Seite des eruchten Staates keinerlei Vorprüfung der zur Feststellung des Tatbestandes des Auslieferungsdeliktes dienlichen Beweismittel vor.

Gestützt auf diese Erwägungen hat das Bundesgericht erkannt:

1. Die von der königlich-italienischen Staatsregierung verlangte Auslieferung des Vittorio Jaffei hat nicht stattzufinden:

a) wegen Miturheberschaft oder Gehilfenschaft beim Verbrechen des Attentates auf das italienische Staatsoberhaupt (Art. 117 des ital. St.=G.=B.);

b) wegen Komplottmäßiger Verabredung oder öffentlicher Aufreizung zur Begehung von Verbrechen gegen die Sicherheit des italienischen Staates (Art. 134 und 135 des ital. St.=G.=B.).

2. Die Auslieferung des Vittorio Jaffei hat dagegen stattzufinden wegen Miturheberschaft oder Teilnahme an dem von Gaetano Bresci am 29. Juli 1900 in Monza verübten Mord (Art. 364 und 366² des ital. St.=G.=B.), immerhin unter dem in Erwägung 6 hievon bezüglich der örtlichen Jurisdiktion angebrachten Vorbehalte.

Sentenza del 30 marzo 1901 nella causa Jaffei.

Rapporto della Legge fed. sull'extradizione 22 gennaio 1892 coi trattati esistenti. Art. 3 e 9 del trattato; art. 23 della Legge fed. Competenza del Tribunale federale. Nozione del reato politico (complicità in regicidi). Art. 2, n° 1; art. 2, in fine; art. 3 del trattato. Mandato di cattura; art. 9 del trattato.

1. L'8 novembre 1900 la Legazione d'Italia a Berna presentava al Presidente della Confederazione svizzera, a nome del R. Governo italiano, una nota chiedente l'extradizione di certo Jaffei Vittorio di Quintiliano, oriundo di Foligno, ed univa alla domanda un mandato di cattura emanante dal « Consigliere delegato della Sezione di accusa presso la

Corte di Appello in Milano all'istruttoria del processo contro i correi e complici nel regicidio di Monza » del seguente tenore:

« Il Consigliere delegato ecc. a mente degli art. 182, » 187 e 449 del Cod. proc. pen., ordina la cattura di Jaffei » Vittorio di Quintiliano, oriundo di Foligno, ora d'ignota » dimora, imputato:

» 1° di correatà e complicità nel duplice delitto di atten- » tato contro il Rè e di omicidio qualificato a mente degli » art. 63, 117, 364, 366 n° 2 Cod. pen., per avere, agendo » con premeditazione e di cooperazione con altri, concertato » con Gaetano Bresci di attentare alla vita di Sua Maestà » Umberto I determinando, o quanto meno eccitando esso » Bresci ad essere, come fu, l'esecutore immediato dell'ucci- » sione del Sovrano avvenuta in Monza il 29 luglio 1900; » 2° del delitto contro la sicurezza dello Stato, di cui agli » art. 134 et 137 Cod. pen., per avere in Italia e nella fini- » tima Svizzera nel corso dei mesi di agosto, settembre ed » ottobre 1900 concertato ed eccitato pubblicamente la » perpetrazione di reati contro i poteri dello Stato.... »

In calce del mandato di cattura si trovano riprodotte, come applicabili al caso, le disposizioni degli art. 63, 117, 134, 135, 364 e 366, n° 2, del Cod. pen. ital. riferentisi, l'art. 63, al concorso di più persone in uno stesso reato (correatà o complicità); l'art. 117, al delitto di regicidio; l'art. 134, alle cospirazioni o congiure politiche per eseguire reati di stato; l'art. 135, alla pubblica provocazione a commettere tali delitti; l'art. 364, al reato di omicidio; l'art. 366, n° 2, all'omicidio premeditato.

2. In seguito di detta domanda di estradizione, il Jaffei di cui il Consiglio federale aveva già decretato lo sfratto il 29 ottobre 1900 in appoggio al disposto dell'art. 70 della Costituzione federale, e la cui espulsione stava appunto per essere eseguita, fu detenuto in arresto provvisorio nelle carceri di Bellinzona. Interrogato poi, conforme alla Legge fed. 22 gennaio 1892 (art. 21), se intendeva di opporsi alla domanda della Legazione italiana, dichiarava alla Direzione

cantonale di giustizia e polizia, prima il 17 novembre, poi il 27 novembre, dopo essersi consultato col procuratore nominatogli d'ufficio, che sollevava opposizione, e cioè, riguardo all'accusa di correatità o complicità nel delitto contro la persona del Rè, perchè l'accusa mancava di ogni e qualsiasi fondamento, subordinatamente pel carattere politico del delitto imputatogli; riguardo ai reati contro la sicurezza dello Stato, perchè trattavasi anche qui di delitti politici non passibili di estradizione, secondo l'art. 3 del trattato coll'Italia e 10 della Legge fed., e ciò tanto meno che i delitti suddetti non si trovano neppur menzionati nel trattato coll'Italia.

Il 30 novembre 1900 il difensore di Jaffei produceva per essere incorporata agli atti, una lettera scrittagli dall'estraddando in data del 27 novembre 1900, nella quale il Jaffei, argomentando dai soggiorni da lui fatti prima e dopo il 29 luglio 1900, cerca di dimostrare l'insussistenza dell'accusa sollevata in suo odio di complicità nel reato di Monza.

3. Il 1° dicembre 1900 il Dipartimento di giustizia e polizia, ottemperando al disposto dell'art. 23 della Legge fed. 22 gennaio 1892, trasmetteva gli atti al Tribunale federale perchè giudicasse sull'opposizione sollevata, unendovi un preavviso del Procuratore generale della Confederazione, pure in data del 1° dicembre 1900.

4. In possesso degli atti, il Giudice delegato dal Tribunale federale all'istruzione della causa scriveva, l'8 dicembre 1900, al Dipartimento federale di giustizia e polizia osservandogli che i fatti, sui quali poggiava l'accusa contro Jaffei, avrebbero dovuto essere precisati almeno in modo da permettere al Tribunale federale di formarsi un giudizio se gli stessi costituivano un delitto, o una forma di correatità o complicità passibile di estradizione, ed emettendo, per ciò che lo riguardava, l'opinione che il mandato di cattura 1° dicembre 1900 non soddisfaceva abbastanza a tale requisito.

5. In seguito di ciò il Dipartimento federale di giustizia e polizia riceveva dalla R. Legazione d'Italia a Berna, con nota del 26 dicembre 1900, e trasmetteva al Giudice federale delegato, con ufficio del 27 dicembre 1900:

a) Un mandato di cattura modificante quello del 1° novembre 1900, rilasciato dal Giudice istruttore di Milano in odio di Jaffei il 19 dicembre 1900;

b) copia autentica di una lettera scritta da Jaffei a Gaetano Bresci nelle carceri di Milano, in data del 18 settembre 1900, portante il timbro postale di Chaux-de-Fonds;

c) copia dell'interrogatorio subito dal Jaffei, a riguardo della lettera suddetta, davanti le Autorità cantonali di polizia di Neuchâtel, il 19 ottobre 1900;

d) una relazione sugli indizi esistenti a carico del Jaffei, scritta dal Consigliere delegato della Sezione di accusa presso la Corte di Appello di Milano al Procuratore generale del Rè, in data del 21 dicembre 1900.

6. Il mandato di cattura 19 dicembre 1900, modificante quello del 1° novembre, è del tenore seguente:

« Il Consigliere delegato ecc. ecc., a mente degli art. 182, » 187 e 449 del Cod. proc. pen., ordina la cattura di Jaffei » Vittorio di Quintiliano, oriundo di Foligno, ora d'ignota » dimora, imputato:

» I. Di correatità o complicità nel duplice delitto di atten- » tato contro il Rè e di omicidio qualificato a mente degli » art. 63, 117, 364 e 366, n° 2, Cod. pen., per avere, agendo » con premeditazione e di cooperazione con altri, concertato » con Gaetano Bresci di attentare alla vita di Sua Maestà » Umberto I, determinando o quando meno eccitando, esso » Bresci ad essere, come fu, l'esecutore immediato dell'uccisione del Sovrano, avvenuta in Monza il 29 luglio 1900, » giusta quanto emerge dal tenore della lettera di esso Jaffei » diretta al Bresci da Chaux-de-Fonds l'8 settembre 1900, » nella quale, qualificandosi amico del Bresci, inneggia al- » l'assassinio da lui commesso, promette di vendicare con » altri anarchici il suo martirio e sfida la polizia italiana, da » cui si dice essere ricercato dal dì dell'arresto del Bresci, » di andarlo a prendere nella Svizzera, ove fa larga propa- » ganda anarchica ed accenna misteriosamente ad una » segreta lettera avuta, pare, da Berna. »

» II. Del delitto contro la sicurezza dello Stato, di cui agli

» art. 134 e 135 Cod. pen., per avere in Italia e nella finitima Svizzera nel corso dei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1900, concertata ed eccitata pubblicamente la perpetrazione di reati contro i poteri dello Stato e per avere nella lettera anonima di cui si confessò autore, e che in data 18 settembre 1900 da Chaux-de-Fonds diresse al Bresci Gaetano nelle carceri giudiziarie di Milano, manifestato il fermo ed irremovibile proposito di voler uccidere Sua Maestà il Rè Vittorio Emanuele III. »

La lettera diretta al Bresci il 18 settembre 1900, e di cui il Jaffei si riconobbe autore nell'interrogatorio subito a Neuchâtel il 19 ottobre, contiene il passo seguente:

« Il sottoscritto dichiara alla polizia italiana che mi cercava dopo il tuo arresto sono io. »

Nella sua missiva al Procuratore del Rè, accompagnante il nuovo mandato di cattura, il Giudice istruttore di Milano si esprime come segue: In difetto assoluto di altri elementi i fatti rinfiacciati al Jaffei non si possono circostanziare più ampiamente che a stregua delle risultanze offerte dalla lettera anonima Chaux-de-Fonds 18 settembre 1900. Dalle espressioni usate in quella lettera rilevasi però che il Bresci, nel togliere la vita a Sua Maestà il Rè Umberto, ha agito di piena intelligenza col Jaffei, il quale nel farsi propagandista di « viete » dottrine anarchiche, dapprima in Italia, e dappoi in Svizzera, intese concertare ed eccitare la perpetrazione di reati contro i poteri dello Stato italiano e segnatamente quello che nella sua lettera si propone di perpetrare, l'uccisione dell'attuale monarca italiano. Il Giudice istruttore chiude la sua relazione dicendo:

« Tengo già in pronto una rogatoria da rivolgere alle autorità giudiziarie svizzere, onde raccogliere gli elementi probatori della reità del Jaffei, ma a sottoporla alla deliberazione della Sezione d'accusa attendo che si appianino le difficoltà sollevate per l'estradizione Jaffei, essendo troppo manifesto come negata l'estradizione, si rifiuterebbe pure lo espletamento della rogatoria. »

7. Prendendo argomento dall'intenzione manifestata in que-

sta lettera dal Giudice istruttore di Milano, ed a termini dell'art. 23, lemma 2, della Legge federale sulle estradizioni 22 gennaio 1892, il Tribunale federale ordinava nella sua seduta del 5 febbraio 1901 un complemento di atti, credendosi in diritto di ritenere, dai termini stessi della lettera, che l'Autorità giudiziaria italiana fosse in grado di precisare alcuni fatti che potessero portare qualche luce sull'accusa di complicità nel regicidio di Monza mossa in odio di Jaffei, o aventi relazione col delitto medesimo, fatti che l'Autorità italiana aveva manifestato l'intenzione di voler far appurare mediante rogatoria da rivolgersi alle Autorità dello Stato richiesto. Il Tribunale federale incaricava perciò il Giudice delegato di comunicare alla R. Legazione d'Italia, a mezzo del Consiglio federale, che prima di statuire sulla domanda di estradizione desiderava di conoscere il tenore della rogatoria che il Consigliere delegato della Sezione di accusa presso la Corte di Appello di Milano dichiarava già pronta per essere spedita alle Autorità svizzere.

Il Giudice federale delegato ottemperava a questo incarico mediante lettera al Consiglio federale in data 6 febbraio 1901.

8. Così ufficiato, il Dipartimento federale di giustizia e polizia trasmetteva al Tribunale federale il 20 marzo 1901 una nota della Legazione d'Italia del giorno precedente, accompagnante un rescritto del Consigliere delegato di Milano al Procuratore del Rè, nella quale la Legazione d'Italia osservava a riguardo della decisione del Tribunale federale quanto segue:

Il Giudice istruttore di Milano aver dichiarato di non poter sottomettere alla Sezione di accusa un progetto di commissione rogatoria da indirizzarsi alle Autorità svizzere prima che fosse ottenuta l'estradizione di Jaffei, essendo l'interrogatorio al quale sarà sottoposto l'estradando che è destinato a fornire più ampi elementi di prova a suo carico. Trasmettendo questa risposta al Ministero degli esteri, il Ministro italiano di grazia e giustizia aver fatto osservare che, anche secondo l'avviso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, il trattato fra la Svizzera e l'Italia non giustifica la richiesta del Tribunale federale per un complemento

di atti, appoggiata alla Legge svizzera 22 gennaio 1892. Il trattato 22 luglio 1868, in vigore fra i due Stati, in ispecie gli art. 1 e 9, obbligano le parti contraenti ad accordare l'extradizione di un dato individuo sulla semplice produzione di un mandato di cattura, senza condizione nè riserva. Il Tribunale federale non potersi trincerare quindi nell'extradizione Jaffei dietro una legge svizzera d'ordine interno, non ancora in vigore all'epoca della stipulazione del trattato, e le cui disposizioni sono in disaccordo col trattato medesimo. Di conseguenza qualunque giudizio preventivo, anche solo allo scopo di stabilire l'efficacia di una commissione rogatoria, non essere ammissibile di fronte al trattato.

Nel rescritto del Consigliere delegato della Sezione di accusa presso la Corte di appello di Milano al Procuratore generale del Rè, in data dell'11 marzo 1901, leggesi il brano seguente :

« Non esito a dichiarare di aver fondato sospetto che il » Vittorio Jaffei sia fra coloro, che rafforzarono nel Bresci » Gaetano la risoluzione di compiere quel misfatto e che potendo sarebbe concorso a coadiuvare il Bresci nell'evazione. »

9. Dal Procuratore generale della Confederazione vennero insinuati due preavvisi, l'uno in data del 1° dicembre 1900, l'altro del 22 marzo 1901. Il Procuratore generale arriva in essi alle conclusioni seguenti :

a) La domanda di estradizione doversi ritenere fondata per ciò che concerne il titolo di correatità o complicità nel delitto di omicidio commesso dal Bresci a danno di Sua Maestà il Rè Umberto I d'Italia, titolo previsto agli art. 366, N° 2, del Codice penale italiano ;

b) Doversi respingere invece per l'accusa di correatità o complicità nel delitto di attentato contro la vita del Rè (art. 117 del Cod. pen. ital.) e per l'accusa di congiura e provocazione ad eseguire reati contro la sicurezza dello Stato (art. 134 e 135 del Cod. cit.).

Queste conclusioni vengono appoggiate dal Procuratore generale della Confederazione ai riflessi seguenti: Il delitto

perpetrato da Bresci essere un omicidio comune a senso degli art. 364 e 366, N° 2, del Cod. pen. ital., e dell'art. 2, N° 1, del trattato svizzero italiano, non un delitto politico, ma un delitto anarchico commesso qual mezzo per arrivare alla distruzione dell'ordine sociale in genere, senza speciale rapporto colla forma di governo esistente in Italia; quanto meno doverglisi attribuire, se non esclusivamente, *principalmente* il carattere di delitto comune, come all'art. 10, lemma 2, della Legge fed. 22 gennaio 1892. Il delitto di regicidio, contemplato dall'art. 117 del Cod. pen. ital., e quelli contro la sicurezza dello Stato, previsti agli art. 134 e 135 dello stesso codice, essere invece indubbiamente delitti politici. Per essi l'extradizione non potersi quindi consentire, imperocchè il trattato fra la Svizzera e l'Italia non li accenna come causa di estradizione.

Nel preavviso 22 marzo 1901 il Procuratore generale della Confederazione, occupandosi della lettera scritta a Bresci da Jaffei il 18 settembre 1900, ravvisa nel passo « il sottoscritto dichiara ecc., » la confessione di Jaffei di essere uno degli autori intellettuali, od uno dei complici di Bresci ricercati dalla polizia italiana dopo il reato di Monza. Il giudicare della veridicità o meno di tale dichiarazione spetta, secondo il Procuratore generale, ai tribunali italiani. Oltre alla lettera suddetta, soggiunge il detto Procuratore, ha la sua importanza anche il sospetto espresso del Giudice istruttore di Milano che il Bresci abbia avuto diversi cooperatori nel reato da lui perpetrato e che vi sia indizio grave che il Jaffei sia uno dei complici. Con ciò doversi ritenere che sia stato adempiuto al requisito dell'art. 9 del trattato; che i fatti incriminati (« les faits poursuivis ») siano abbastanza precisati, e che gli indizi esistenti a carico di Jaffei costituiscano un motivo sufficiente agli occhi di un giudice istruttore consciencioso per iniziare un'inchiesta penale, senza riguardo alla maggiore o minore probabilità che l'inchiesta possa condurre all'apertura di un processo ed il processo ad un verdetto di condanna.

10. Nella sentenza 29 agosto 1900, pronunciata dalla Corte d'Assise del Circondario di Milano in odio di Gaetano

Bresci, da Prato (Firenze), per uccisione di Sua Maestà il Rè Umberto I d'Italia, perpetrata a Monza il 29 luglio 1900, il Bresci venne dichiarato colpevole di regicidio e condannato alla pena perpetua dell'ergastolo in applicazione dell'art. 117 del Cod. pen. italiano.

In diritto :

1. In sè, non vi ha dubbio che le domande di estradizione dello Stato italiano, col quale la Svizzera è vincolata dal trattato 22 luglio 1868, devono essere decise secondo le regole stabilite nel detto trattato. Ma ciò non toglie che anche alle domande del R. Governo italiano si possano applicare in certi punti non regolati dalla convenzione, ed in modo non discordante dalla stessa, le disposizioni della legge svizzera 22 gennaio 1892. Ciò si verifica specialmente a riguardo di quelle disposizioni della legge federale che regolano la procedura da seguirsi dalle Autorità svizzere in caso di estradizione.

Nel caso Jaffei la domanda presentata dallo Stato italiano si appoggia a mandati di cattura che evocano sotto due rapporti delitti politici non compresi nella convenzione; da una parte delitti di natura puramente politica, dall'altra un delitto complesso, il regicidio, che riveste ad un tempo i caratteri di un delitto comune, dell'assassinio, previsto nel trattato. Ora, di fronte al principio sancito all'art. 3 della Convenzione coll'Italia, secondo il quale non deve farsi luogo ad estradizione per delitti politici, « ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit », e di fronte al disposto dell'art. 9 che subordina l'obbligo pegli Stati contraenti di consentire all'extradizione dal fatto che sia stata prodotta una sentenza di condanna, o di messa in istato di accusa, o un ordine di arresto *indicante la natura e la gravità dei fatti incriminati* (« des faits poursuivis »), l'Autorità svizzera era indubitalmente in diritto di richiedere dallo Stato italiano che le indicasse *tutte* le circostanze di fatto che erano a sua cognizione sopra il delitto al quale si riferiva la domanda di estradizione, e che facesse procedere a questo scopo ad un complemento di atti. Anche invocando il disposto dell'art. 23

lemma 2, della legge svizzera 22 gennaio 1892, il Tribunale federale non ha esorbitato dalle sue competenze. Sull'art. 23 si fonda appunto la competenza del Tribunale federale a decidere delle cause di estradizione; il detto articolo stabilisce la procedura da seguirsi e contiene delle regole di procedura di portata generale che si applicano perciò a tutti i casi, indipendentemente dal fatto che la domanda di estradizione si appoggi o non appoggi ad un trattato conchiuso collo Stato richiedente. È certo che di fronte ad uno Stato col quale esiste una speciale convenzione, il Tribunale federale non potrà esigere un complemento di atti che entro i limiti ed i termini del trattato. Ma nel caso concreto la presa decisione era affatto giustificata dai disposti degli art. 3 e 9 del trattato svizzero-italiano, applicabile in materia. Tanto è vero che il Tribunale federale avrebbe potuto chiedere un complemento di atti anche in difetto di qualsiasi disposizione di una legge svizzera interna. Nè si può qualificare altrimenti che di equivoco l'addebito contenuto nella nota 19 marzo 1901 della Legazione italiana che il Tribunale federale abbia voluto con ciò rivendicare il diritto di statuire sulla efficacia della rogatoria da presentarsi dal Giudice istruttore di Milano, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'extradizione, attribuendosi per tal modo una competenza che non ha. Colla decisione surriferita questa Corte non ha inteso, nè ha fatto altro che di chiedere che gli fosse comunicato il tenore della rogatoria per avere dei dati più precisi sul delitto imputato all'estradando.

D'altra parte è certo, nè fu contestato, che laddove un trattato determini in modo sicuro e tassativo i requisiti, dietro i quali gli Stati contraenti si assumono l'obbligo di far luogo ad estradizione, l'ammissibilità di una relativa domanda debba essere esaminata secondo le norme del trattato e non della legge federale (vedasi messaggio del Consiglio federale sul progetto della legge 22 gennaio 1892 nel Foglio uff. fed., ed. francese, 1890, III. pag. 193, nonchè i giudicati del Tribunale federale nei vol. XVIII, pag. 193 e 498, XIX, pag. 128 e 137).

2. Riguardo alla competenza di questa Corte, è d'uopo ancora di osservare che, come è già stato dichiarato a più riprese dal Tribunale federale, ogni qualvolta lo stesso è chiamato in base all'art. 23 della Legge svizzera 22 gennaio 1892 a statuire sopra l'ammissibilità di una domanda di estradizione, deve esaminare d'ufficio se la domanda si giustifichi di fronte al tenore del trattato o della legge e non è limitato nel proprio giudizio alle eccezioni sollevate dall'estradando (ved. Racc. uff., vol. XVII, pag. 73, e XVIII, pag. 192).

3. Passando ora al caso Jaffei, è chiaro che il detenuto non può essere ammesso in questa sede a far valere la prima delle sue obiezioni, consistente nel dire che sia affatto temeraria l'accusa sollevata in suo odio di correatità e complicità nel reato di Monza. È difatti un principio costantemente ammesso dal Tribunale federale che la questione della reità, o innocenza di un individuo, non possa essere ventilata davanti al giudice in materia di estradizione, ma spetti unicamente ai tribunali dello Stato competente per inquire e giudicare sopra il delitto di cui l'individuo suddetto è impunito.

Da esaminare è invece l'altra obiezione sollevata da Jaffei relativamente alla natura politica dei delitti pei quali è domandata l'extradizione. L'art. 3 del trattato fra la Svizzera e l'Italia è molto esplicito a tale riguardo. Esso suona: « Per crimini e delitti politici l'extradizione non verrà mai » accordata. L'individuo del quale seguisse l'extradizione per » un'altra infrazione alle leggi penali, non potrà mai in nessun » caso venir giudicato per un crimine o delitto politico, com- » messo prima dell'extradizione, nè per alcun fatto connesso » a questo crimine o delitto. »

In applicazione del disposto tassativo di questo articolo è il caso di ritenere, col Procuratore generale della Confederazione, che l'extradizione di Jaffei non può essere accordata pel titolo di correatità o complicità nel delitto di attentato contro la persona del monarca, previsto all'art. 117 del Cod. pen. ital. sotto il titolo « dei delitti contro la sicurezza dello

Stato », e sotto il capitolo II « dei delitti contro i poteri dello Stato », nè per l'altra accusa, mossa contro lo stesso, di congiura o provocazione a commettere delitti contro la sicurezza dello Stato, come agli art. 134 e 135 del Cod. pen. ital. E ciò per un doppio motivo. Prima perchè nè l'uno, nè l'altro di questi delitti è previsto come motivo di estradizione nel trattato fra la Svizzera e l'Italia. Poi, perchè gli stessi sono indubbiamente di natura politica e quindi non passibili di estradizione, in virtù del disposto dell'art. 3 del trattato. Il loro carattere politico è però di natura differente. Nel mentre i delitti accennati agli art. 134 e 135 del Cod. cit. sono veri e propri delitti di Stato ed hanno quindi un carattere assoluto di delitti politici, il regicidio, o l'attentato contro la persona del Rè, è un delitto complesso, di carattere politico relativo, ossia un delitto che raccoglie in sè ad un tempo i criteri di un reato politico e quelli di un reato comune. L'attentato contro la persona del Rè è nello stesso tempo un delitto di alto tradimento e un reato contro la persona, che secondo le circostanze speciali può rivestire il carattere di omicidio semplice, o di omicidio qualificato. È difatti in quest'ultimo senso, come omicidio premeditato a stregua dell'art. 366, lemma 2, del Cod. pen. ital., che le Autorità italiane qualificano l'azione di Bresci cumulativamente alla figura descritta dall'art. 117, per cui la consegna di Jaffei viene chiesta, oltre che per cooperazione nel delitto di regicidio, anche per titolo di correatità o di complicità in un reato comune, nel delitto di omicidio premeditato. Ora, l'omicidio premeditato si trova indicato come motivo di estradizione nel trattato fra la Svizzera e l'Italia (art. 2, n° 1) e in forza della disposizione finale dell'art. 2, l'extradizione deve essere accordata anche per ogni sorta di complicità o compartecipazione alle infrazioni menzionate nei numeri precedenti.

4. La questione che si solleva è quindi di sapere, se sia lecito di privare il delitto di regicidio del suo carattere di reato politico e di trattarlo come un semplice omicidio ordinario. È difatti evidente che l'extradizione di Jaffei può essere

accordata solo in questo caso, non potendosi, come si è detto, ammettere la domanda di estradizione pel titolo di regicidio. Ora, il disposto dell'art. 3 del trattato fra la Svizzera e l'Italia venne interpretato *ex professo* dal Tribunale federale colla sua sentenza 11 settembre 1891 nella causa Malatesta (Racc. uff. vol. XVII, pag. 450 e seg.). L'art. 3 del trattato, osserva in quella sentenza questa Corte, limita l'art. 2; l'extradizione deve rifiutarsi anche pei titoli menzionati nell'art. 2, quando il delitto è un delitto politico e non un delitto comune. L'art. 3 non permette di far luogo all'extradizione non solo pei reati di carattere politico assoluto, ma anche per quelli di carattere politico relativo, che implicano contemporaneamente i criteri di un reato ordinario. Inoltre il Tribunale federale ha dichiarato nel caso Malatesta che un'associazione di persone avente per iscopo di distruggere l'ordine sociale politico attuale, per sostituirlo con un altro sistema politico-economico, col sistema dell'anarchia, non può riguardarsi come un'associazione di malfattori comuni, ma come un'associazione avente un carattere politico, malgrado che lo scopo dell'associazione non tenda solo a propaganda pacifica, ma anche alla perpetrazione di delitti contre le persone e la proprietà. Ciò nondimeno, il Tribunale federale ha ammesso nel caso Malatesta che l'associazione aveva un carattere politico, imperocchè, esso aggiunge, « non vi è il più piccolo indizio che possa far ritenere che l'associazione abbia avuto per iscopo di commettere dei delitti comuni, non aventi nessuna relazione, o solo una relazione vaga con imprese di carattere politico. »

Di fronte a questa giurisprudenza del Tribunale federale, ogni infrazione di legge che si connette ad uno scopo politico, può costituire un reato politico: l'omicidio, l'assassinio, il ratto, l'incendio, i delitti di falso, di concussione ecc. (vedasi Pfenninger, Della nozione del delitto politico, nel suo rapporto alla riunione dei giuristi svizzeri del 1880). Il carattere di un fatto determinato si deve dedurre dalle circostanze concomitanti; ogni delitto si deve esaminare da sè e non può annoverarsi già in precedenza all'una o all'altra categoria (Messaggio del Consiglio federale del

9 giugno 1890 sul progetto relativo alla legge sulle estradizioni, ved. Foglio uff. del 1890, ed. franc., vol. III, pag. 193).

L'opinione manifestata dal Consiglio federale in questo suo messaggio, è oramai prevalente in Svizzera da una lunga serie di anni: in particolare essa fu sempre accampata dalle Autorità svizzere riguardo alla questione di sapere, se si dovesse o non dovesse accordare l'extradizione in caso di regicidio. L'uccisione di un monarca è l'esempio più tipico di un delitto complesso, vale a dire di un delitto che racchiude in sè i caratteri di un reato politico e di un reato comune. La Svizzera ha però sempre dichiarato che non intendeva di rifiutare l'extradizione ogniqualvolta si pretendesse che l'attentato contro la vita di un principe fosse di natura politica, ma che si riservava in ogni singolo caso piena libertà di giudizio; ed è appunto per tale motivo che si è costantemente rifiutata di ammettere nei propri trattati la così detta clausola belgica (ved. messaggio del Consiglio federale 9 luglio 1869 sul trattato d'extradizione colla Francia, Foglio fed. 1869, III, 471, e in specie la nota molto caratteristica del Ministro svizzero a Vienna al rappresentante del Governo serbo 28 maggio 1887, in occasione delle trattative pel trattato di estradizione svizzero-serbo, Foglio fed., ed. franc., 1887, IV, 825; così del pari *Serment*, rapporto nella riunione dei giuristi svizzeri del 1880, e *Charles Soldan*, L'extradition des criminels politiques, pag. 12 e seg., pubblicazione separata, o nella *Revue générale du droit*, 1882). La questione si può presentare indubitabilmente, e deve essere decisa nello stesso senso, tanto quando la persona che si è resa colpevole dell'attentato contro la vita di un sovrano è un anarchico, come quando è ascritta ad un altro partito politico. Che anche un anarchico possa commettere un delitto politico, è fuori di dubbio. Il Tribunale federale l'ha già riconosciuto nella sua sentenza del 1891 colla quale ha ammesso il carattere politico di una associazione fondata a scopo di propaganda anarchica, ritenendo che la stessa fosse un'impresa a tendenze politiche, e non costituita con mira di commettere dei delitti comuni aventi nessuna relazione, o solo una relazione vaga con uno scopo politico. Con

sentenza 29 maggio 1900 la Corte penale federale ha poi assolto tre individui che si dichiaravano anarchici, accusati del delitto previsto all'art. 4 della Legge fed. 12 aprile 1894, colla motivazione che i fatti messi a loro carico si qualificarono bensì come azioni contrarie al diritto internazionale, ma non rivestivano il carattere del delitto di anarchia, il cui criterio essenziale non è per così dire la violazione di un diritto determinato, ma lo scopo manifesto di scuotere tutta l'umana società, servendosi della violazione di dati diritti solo come mezzo per raggiungere questo scopo (ved. Racc. uff. delle sentenze del Trib. fed. XXIV, parte I, pag. 227 e seg.). Il carattere politico della propaganda anarchica è riconosciuto con ciò nel modo più estensivo. Nè può aversi dubbio sulla fondatezza della tesi accettata dal Tribunale federale. Come allora, anche nel caso attuale deve partire dal principio: anche le dottrine e la propaganda anarchica si possono spiegare sopra un terreno puramente politico ed è a ragione che scrittori competenti (*Lammasch*, *Auslieferungspflicht und Asylrecht*, pag. 302 e seg., e *Rivier* nella Commissione per la discussione del progetto relativo alla legge sulle estradizioni) hanno biasimato la nozione di un così detto reato sociale, privo di carattere politico.

Con questa opinione si accorda pienamente anche ciò che osserva il Consiglio federale nel messaggio 9 giugno 1890 relativamente al progetto della Legge federale sulle estradizioni, dove dice: l'efferrata propaganda col mezzo dei fatti ha gettato lo spavento nelle nazioni civili; la società umana si vede minacciata da un pericolo comune; in questi delitti a tendenze politico-sociali vi è un elemento estraneo finora alla nozione del delitto politico; il delitto non è più l'ultima ratio di un partito oppresso e ridotto agli estremi, ma un mezzo di combattimento allo scopo di gettare lo spavento e il terrore nelle popolazioni. Le Autorità svizzere politiche e giudiziarie professano dunque in sostanza la stessa opinione, accettata dal Corpo legislativo della Confederazione, dall'Assemblea federale, colla legge 12 aprile 1894 destinata a completare il Codice penale federale sui delitti contro la pubblica sicurezza, che vi siano cioè degli individui pei

quali la questione sociale non è un problema politico, ma che tendono solo a terrorizzare le popolazioni allo scopo di condurre ad uno stato sociale che essi stessi sono incapaci di definire in un senso pratico e ragionevole. Fatti di tal genere non stanno in nessuna relazione, anche solo la più vaga, con imprese politiche (sentenza del Tribunale federale XVIII, 456), nè a tali individui si può riconoscere il carattere di delinquenti politici, degni del diritto di asilo. Le Autorità svizzere si trovano in questo punto completamente all'unisono coll'opinione pubblica del loro paese.

Ciò dato, rimane a vedere se il misfatto di Bresci, al quale si pretende che abbia cooperato il Jaffei, si possa considerare come un delitto politico a stregua delle considerazioni precedenti.

5. La risposta non può essere che negativa. Da tutto ciò che hanno reso palese i dibattimenti e che ha trapelato dalla stampa, il reato di Monza, in qualunque senso si consideri, ammesso anche colle Autorità italiane che non sia l'opera di un solo, è un fatto che non presenta nessuna relazione, nè quanto all'origine, nè quanto agli effetti, con un'impresa politica, o con un moto o aspirazione sociale; nè prima, nè dopo il misfatto di Bresci si è osservata un'azione politica: l'uccisione del monarca italiano fu un fatto avente in sè la sua ragione di essere, non un mezzo per raggiungere uno scopo politico o sociale. Commettendola l'autore era animato da una sola intenzione, l'intenzione di manifestare colla maggiore ostentazione possibile che la persona del sovrano d'Italia era a suo modo di vedere, un essere meritevole di sterminio, per gettare con ciò lo spavento nella popolazione. Dal lato politico una simile azione non ha maggior importanza di quella che potrebbe avere l'assassinio di un funzionario pubblico alto locato, che si volesse giustificare col dire che lo Stato ed i suoi funzionari rappresentano un organismo inutile e quindi da sopprimere, o di un atto di rapina o di furto che si pretendesse di scusare dicendo che l'autore, essendo contrario ai diritti di proprietà privata, non era obbligato di rispettarli neppure in quel caso speciale.

Aggiungasi ancora che le qualità personali e la maniera

di governare dell'ucciso Sovrano erano tali, che anche un avversario politico il più irconciliabile non poteva sentirsi provocato ad attentare contro i suoi giorni.

Il reato di Bresci non è altro quindi che un delitto comune, non punto diverso p. es. da quello commesso da Luccheni contro la vita dell'imperatrice d'Austria.

A questo proposito ancora un'osservazione. Secondo la sentenza 29 agosto 1900 della Corte d'Assise di Milano, la condanna del Bresci è intervenuta esclusivamente per titolo di regicidio, a sensi dell'art. 117 del Codice pen. ital. Ora siccome l'extradizione di Jaffei deve ritenersi esclusa, in virtù del trattato, per ciò che riguarda tale delitto, nasce l'anomalia nel caso che il prevenuto venga estradato per titolo di complicità o di correatà in omicidio premeditato, che il complice o correo dovrà essere giudicato secondo norme diverse da quelle applicate all'autore principale. Ma questa singolarità, per quanto possa avere la sua importanza nel processo penale che si può svolgere in seguito in Italia, non può costituire un motivo sufficiente pello Stato richiesto di rifiutare l'extradizione. Imperocchè la consegna di un delinquente avviene, secondo un principio generale, senza nessun pregiudizio per la sentenza di merito da emanarsi dai tribunali competenti. Nè dicasi che le Autorità italiane coll'applicare che hanno fatto al reato di Bresci il disposto dell'art. 117, hanno riconosciuto esse stesse il carattere politico dell'azione principale e pregiudicato così la questione anche pei complici o correi. Trattandosi di un fatto nel quale concorrono gli estremi di due delitti distinti, il Tribunale italiano non poteva far a meno, in virtù dell'art. 78 di quel Cod. pen., di applicare all'azione di Bresci, come in qualunque altro caso di concorso ideale, la pena più grave. D'altronde è da osservarsi, che come la Svizzera non sarebbe vincolata ad un giudizio dei tribunali italiani nel caso che gli stessi avessero attribuito ad un delitto politico il carattere di delitto comune, così essa si riserva, per l'applicazione dell'art. 3 del trattato, in ogni e qualsiasi caso piena libertà di apprezzazione (ved. racc. delle sentenze XVII, pag. 456). Se in luogo dell'extradizione di Jaffei fosse stata domandata l'extradizione di

Bresci, la stessa non avrebbesi potuto accordare pel titolo di regicidio, ma solo pel titolo di omicidio premeditato previsto all'art. 366, n° 2, del Cod. pen. Ora la stessa soluzione deve prevalere anche per i complici o correi, senza che il Tribunale federale abbia da preoccuparsi del fatto se sia già intervenuto giudizio sull'azione principale, e se la sentenza relativamente ai complici o correi offra o meno delle difficoltà pello Stato richiedente. La sentenza da emettersi in seguito sulla colpabilità del prevenuto non riguarda, come si è già detto, la questione di estradizione.

6. Ammesso così che l'extradizione di Jaffei è richiesta per un titolo previsto nel trattato 22 luglio 1868 fra la Svizzera et l'Italia (art. 2, n° 1 ed in fine), e che il delitto sul quale si fonda l'accusa di complicità o correatà sollevata in suo odio, non può ritenersi come un delitto politico, rimane a vedere se concorrono anche gli altri estremi previsti dal trattato perchè l'extradizione possa effettuarsi. In principio di questi considerandi fu già rilevato che il Tribunale federale si deve occupare d'ufficio di tale questione, senza riguardo alla circostanza che l'opposizione di Jaffei si fonda esclusivamente sul carattere politico del reato commesso da Bresci. Ora il solo quesito che si possa qui sollevare è quello di sapere se il mandato di cattura, o i mandati di cattura prodotti in appoggio alla domanda di estradizione della Legazione d'Italia, corrispondano alle esigenze dell'art. 9 del trattato indicando la natura e la gravità « des faits poursuivis. » Che il trattato svizzero-italiano non esiga come altri trattati che: « *i fatti incriminati si debbano precisare esattamente* » o che si debba menzionare « *la data in cui è avvenuto il reato* » o « *il luogo ed il tempo del delitto,* » non ha nessuna importanza. Siccome il trattato coll'Italia presuppone nello stesso modo per es. che quello colla Francia, che l'individuo richiesto si sia rifugiato su territorio svizzero dopo che commise il delitto, e di conseguenza che il delitto non sia avvenuto su territorio svizzero (art. 1-4), e siccome anche il trattato coll'Italia esclude l'extradizione nel caso che la pena, o l'azione penale, sia prescritta secondo le leggi dello Stato dove è rifugiato il delinquente (art. 4), si com-

prende da sè, nè faceva bisogno di accennarlo, che la domanda di estradizione deve indicare il luogo ed il tempo in cui fu commesso il delitto. Ora è bensì da concedersi che nel caso concreto non è stato adempiuto nel modo che sarebbe stato da desiderare al requisito suesposto, per ciò che concerne i fatti imputati al Jaffei nei mandati di cattura 1° novembre e 19 dicembre 1900; tuttavia l'irregolarità che ne risulta non è tale che si possa perciò rifiutare l'extradizione. Il delitto imputato al Jaffei di istigazione, favoreggiamento, cooperazione ecc. è difatti un delitto di natura accessoria, che non può sussistere da sè, ma costituisce un reato solo in relazione colla colpa di un altro (ved. Hugo Meyer, *Trattato di diritto penale*, pag. 273 e seg.). Ora è chiaro, e si spiega dalla natura stessa della cosa, che per semplici atti di complicità non si possono richiedere e, nella maggior parte dei casi, non si possono fornire delle indicazioni così circostanziate come a riguardo del delitto principale. Se le circostanze di tempo e di luogo saranno accertate a riguardo di quest'ultimo, nella maggior parte dei casi, lo saranno anche per le forme di delitto accessorie. Tuttavia non è esclusa la possibilità che l'istigazione a commettere un delitto, o gli altri fatti del complice, non si siano esternati e non siano giunti a perfezione sul territorio dello Stato nel quale è avvenuto il delitto principale. In un simile caso, e secondo i principi prevalenti nella Confederazione e nei Cantoni sulla applicabilità delle leggi penali, la Svizzera deve eventualmente rivendicare per sè l'esercizio della giurisdizione penale; e sarebbe contrario ad ogni regola di diritto, se volesse accordare l'extradizione per delitti commessi sul proprio territorio (ved. Bar, *Lehrbuch des internationalen Privat- und Strafrechtes*, 1892, pag. 239 e seg., e in specie Blumer-Morel, *Schweizerisches Bundesstaatsrecht*, vol. III, pag. 552). È perciò necessario anche nel caso concreto di fare una riserva a tale proposito. Nel rimanente i mandati di cattura 1° novembre e 19 dicembre 1900 indicano abbastanza chiaramente i criteri del delitto di complicità, quali sono previsti agli art. 63 e seg. del Cod. pen. ital., 59 e seg. del Codice penale di Neuchâtel, Cantone di rifugio di Jaffei, e 18 e seg.

del Cod. pen. fed., nè vi ha dubbio che se la prova di questi fatti può essere raggiunta a carico dell'extradando, lo stesso è passibile di pena tanto secondo le leggi italiane che secondo le leggi svizzere. La questione di sapere se le Autorità italiane siano autorizzate ad invocare la lettera scritta a Bresci da Jaffei il 18 settembre 1900, per provare la costui complicità, è una questione di prova che non riguarda nè la causa, nè il giudice d'extradizione, ma solo i tribunali italiani che devono inquirire e statuire sul merito. Al contrario del trattato fra la Svizzera e l'Inghilterra del 26 novembre 1880, il trattato svizzero-italiano non prevede da parte dello Stato richiesto nessun esame dei mezzi di prova destinati ad accertare il delitto pel quale è richiesta l'extradizione di un delinquente.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

1. La domanda di estradizione del R. Governo italiano non è ammessa:

a) per l'accusa di correatà o complicità nel delitto di attentato contro la persona del monarca italiano (art. 117 del Cod. pen. ital.).

b) per l'accusa di congiura e di pubblica provocazione a commettere delitti contro la sicurezza dello Stato italiano (art. 134 e 135 del Cod. cit.).

2. L'extradizione è accordata invece, a sensi degli art. 364, 366, n° 2, del Cod. pen. ital., pell'imputazione di correatà o complicità nell'omicidio commesso da Bresci in Monza il 29 luglio 1900, colla riserva di cui al considerando precedente riguardo al luogo in cui sono avvenuti i fatti del correo.